



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

P.za Sant'Eufemia,7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/789.090- C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE FINANZIARIO

IMU 2016 – COMODATO

Estratto Delibera Consiglio Comunale n. 3 in data 30/04/2016 “PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALL’IMU: MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).”

Di adeguare il Regolamento Comunale IUC, approvato con delibera dal Consiglio Comunale n. 11 in data 29/04/2014 con la modifica del seguente articolo:

Art. 6D – base imponibile per i fabbricati concessi in comodato gratuito.

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a. Per le unità immobiliari, e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - **il contratto sia registrato;**
 - **il comodante possieda un solo immobile in Italia;**
 - **il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato**, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nella stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e in apposita **autocertificazione** (a cui dovrà essere allegata copia del contratto di comodato) **da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata (16 dicembre)**.L’autocertificazione deve essere prodotta annualmente per poter usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Moretti Elio)